

Schema di decreto del Ministro della difesa per la disciplina delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l'articolo 45 comma 2, il quale prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”*.

Visto il comma 3 del citato articolo il quale prevede che *“l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”*;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per *“attribuire gli incentivi secondo le modalità previste alla contrattazione collettiva”*;

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a tenore del quale *“ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”*;

Visti l'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 ed il relativo Allegato II.20 che recano la disciplina speciale per gli appalti nel settore Difesa;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”*, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che *“per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, ove compatibili o non derogate, le norme del codice”*;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante *“Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*;

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che prevede che *“il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessate delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività”*;

Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che *“allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002”*;

Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, secondo cui *“coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”*;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, recante *“Codice dell'Ordinamento militare*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante *“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 recante *“Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”*;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - n. 225928 del 12 settembre 2023 recante chiarimenti sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'Atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'11 ottobre 2023 (fascicolo 3360/2023);

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il _____ in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale civile;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale della rappresentanza militare in data _____ (ovvero: Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto);

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la destinazione e i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero della difesa (di seguito “Ministero”), aventi diritto ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 3 e individuate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice”).
2. Il presente decreto si applica agli appalti, alle concessioni e ai partenariati pubblico-privato di lavori, disciplinati dal Codice o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208, ivi inclusi i contratti di cui all'articolo 139, comma 1, del Codice.

3. Il presente decreto si applica, altresì, agli appalti, alle concessioni e ai partenariati pubblico-privato di servizi e forniture disciplinati dal Codice o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ivi inclusi i contratti di cui all'articolo 139, comma 1, del Codice nel caso in cui, in applicazione della normativa in materia, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Per gli affidamenti di opere e lavori, gli incentivi per funzioni tecniche sono corrisposti per le attività riguardanti le nuove costruzioni, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica e la manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture affidati dal Ministero, inclusa l'Arma dei Carabinieri, a valere sui bilanci di altri Dicasteri o su fondi gestiti per il tramite di Difesa servizi S.p.A., limitatamente alle attività svolte dai dipendenti del Ministero. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 45, comma 5, del Codice, il presente decreto si applica anche agli affidamenti a carico di finanziamenti europei, ivi compresi i fondi del PNRR, o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 2

(Risorse finanziarie da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche)

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per la liquidazione degli incentivi previsti per l'espletamento delle funzioni tecniche in misura non superiore al due per cento modulate:

a) in caso di appalti di lavori, servizi e forniture sull'importo posto a base delle procedure di affidamento;

b) in caso di concessioni e di partenariato pubblico-privato, sul valore determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 179 del Codice.

2. Ai fini della quantificazione degli incentivi si applica il sistema di calcolo previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli importi sono comprensivi anche di tasse, degli oneri previdenziali e assistenziali, ovvero di ogni altro onere di legge a carico dell'amministrazione.

3. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA. Le spese di trasferta e di missione non sono a carico delle risorse destinate agli incentivi.

4. Le risorse da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche rientrano nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

5. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche è ripartito tra i dipendenti indicati all'articolo 3.

6. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie, come eventualmente integrate in base al disposto dell'articolo 45, comma 5, del Codice, a eccezione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato in favore delle stazioni appaltanti per le finalità individuate dai successivi commi 6 e 7 del predetto articolo.

7. Nel caso di modifiche dei contratti che comportino un incremento della spesa originariamente prevista secondo quanto disposto dall'articolo 120, commi 1, 3, 9, 10 e 11 del Codice e/o dagli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, nonché nel caso di esercizio di un'opzione contrattuale, le risorse

sono aumentate in misura proporzionale, con conseguente ripartizione del maggiore importo fra tutti i soggetti che intervengono nelle relative attività previste dall'articolo 45, comma 1, del Codice. Sul singolo incremento si applica il sistema di calcolo previsto dall'allegato A, considerando, ai fini dell'applicazione dello scaglione di riferimento, l'importo complessivo della procedura di affidamento rideterminato a seguito della modifica.

8. Nei casi di cui al precedente comma si applica quanto disposto dal comma 14 del presente articolo.

9. Per gli affidamenti di lavori, nel caso in cui, successivamente all'ammissibilità del collaudo, permangano riserve iscritte dall'esecutore non ancora definite, l'incremento delle risorse è disposto all'esito delle procedure di definizione delle controversie ai sensi degli articoli da 210 a 214 e 220 del Codice. Per gli affidamenti di servizi e forniture, nel caso in cui sussistano contestazioni o controversie non ancora definite, l'incremento delle risorse è disposto all'esito delle procedure di definizione delle stesse ai sensi degli articoli da 210 a 214 e 220 del Codice.

10. Nell'ipotesi di ricorso allo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, le risorse finanziarie da destinare agli incentivi sono individuate sulla base dell'importo di ogni singolo contratto di adesione concluso in tal ambito. Le risorse di cui sopra sono ripartite, in relazione alle funzioni tecniche svolte, tra i dipendenti che hanno preso parte alla fase di conclusione dell'accordo quadro e le successive fasi di adesione per mezzo di contratti attuativi, con riserva di una quota pari al 25% degli incentivi da destinarsi alla fase di affidamento dell'Accordo Quadro. Tale disposizione va applicata, per quanto compatibile, anche al caso di costituzione o ricorso a una centrale di committenza

11. In caso di procedure di affidamento che prevedano una suddivisione in lotti ad aggiudicazione separata, le risorse da destinare agli incentivi sono individuate in relazione a ciascun lotto, considerato singolarmente.

12. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni le risorse da destinare agli incentivi sono calcolate in relazione al valore delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata.

13. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni le stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni dovranno essere comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro quindici giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare agli incentivi non possono comunque essere superiori al due per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara o del contratto stipulato.

14. Le procedure di gestione, impegno e, ove applicabile, di liquidazione delle risorse destinate al personale di cui al precedente comma 5 e di quelle destinate alle stazioni appaltanti di cui al comma 6 saranno disciplinate da una Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa, adottata di concerto con il Segretariato Generale della Difesa, sentiti gli Stati Maggiori di Forza Armata e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

15. Ai fini della determinazione dell'importo massimo annuale riconoscibile al personale a norma del comma 4 dell'articolo 45 del Codice, si ha riguardo al momento di maturazione degli incentivi ai sensi dell'articolo 10, indipendentemente dal momento di corresponsione dei medesimi.

Art. 3

(Destinatari degli incentivi)

1. I destinatari degli incentivi sono individuati, con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 7, tra i soggetti che hanno svolto le attività indicate all'articolo 45, comma 1, del Codice.
2. Alla ripartizione degli incentivi non partecipa il personale civile con qualifica dirigenziale e il personale militare con il ruolo di Ufficiale Generale, Ufficiale Superiore con grado di Maggiore, Tenente Colonnello e Colonnello e loro corrispondenti.

Art. 4

(Riduzione delle quote in caso di incrementi dei costi e dei tempi contrattuali)

1. In caso di ingiustificati incrementi dei costi e dei tempi contrattuali, le quote non attribuite al personale in applicazione dei successivi articoli 5 e 6 riducono le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 45, comma 3, del Codice e i rispettivi importi incrementano le risorse di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo.

Art. 5

(Riduzione dell'incentivo e revoca dell'incarico in caso di incrementi ingiustificati dei tempi di espletamento degli incarichi)

1. L'ingiustificato ritardo, imputabile ai soggetti incaricati nello svolgimento dell'attività rispetto alla tempistica prevista dall'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando l'invarianza dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, servizio o fornitura e l'assenza di danno a carico dell'amministrazione, comporta la riduzione dell'importo da corrispondere al personale.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze che comportano la riduzione dell'importo da corrispondere al personale è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, a norma del successivo articolo 7, che vi provvede previo contraddittorio con il personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'incentivo spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del soggetto che ha affidato l'incarico, a norma dell'articolo 7, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale proporzionale al ritardo, fino ad un massimo del 30 per cento dell'incentivo spettante.
4. In caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 30 per cento dell'importo spettante, il soggetto che ha affidato il relativo incarico, a norma dell'articolo 7, procede alla revoca dello stesso. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo da parte del dipendente incaricato.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il dipendente responsabile, su richiesta formale a del soggetto che ha conferito l'incarico, è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove lo stesso non provveda alla restituzione nel termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, l'amministrazione, su apposita segnalazione del soggetto che ha conferito l'incarico, procederà al recupero forzoso dell'importo, anche mediante rateizzazione e non potranno essere liquidati ulteriori compensi fino alla completa concorrenza di quanto dovuto.

Art. 6

(Revoca e riduzione dell'incentivo per gravi negligenze, gravi errori od omissioni)

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi d'ufficio sanciti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento d'incarico o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi omissioni, errori o negligenze, tali da arrecare danno all'amministrazione o comportare un incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove l'inadempienza del soggetto incaricato non sia tale da configurare la

fattispecie di cui al comma 1, l'incentivo è ridotto mediante l'applicazione da parte del soggetto che ha conferito l'incarico, a norma dell'articolo 7, di una penale non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dell'importo spettante, adeguatamente proporzionata alla rilevanza dell'inadempimento accertato.

3. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, a norma del successivo articolo 7, che vi provvede previo contraddittorio con il personale interessato.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile è tenuto, su richiesta formale del soggetto che ha conferito l'incarico, alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo di incentivo. Ove lo stesso non provveda alla restituzione nel termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta dell'invito, l'amministrazione procederà al recupero forzoso dell'importo anche mediante rateizzazione, e al debitore non potranno essere elargiti ulteriori compensi fino alla completa concorrenza di quanto dovuto.

Art. 7

(Attribuzione degli incarichi)

1. Il Responsabile della stazione appaltante o suo delegato, individua, su proposta del RUP, le figure professionali cui spetterà l'incentivo, assicurando il possesso di adeguate competenze e il criterio della rotazione tra il personale, ove applicabile. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione del contratto abbia durata pluriennale, è facoltà della stazione appaltante conferire gli incarichi per le funzioni tecniche nel momento in cui gli incarichi stessi dovranno essere espletati.

2. I provvedimenti riportano, per ciascuna delle funzioni tecniche, i nominativi dei soggetti incaricati, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9. Nel caso si tratti di personale non alle dirette dipendenze della stazione appaltante, tali elementi dovranno essere concordati con il titolare dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

3. Il personale è individuato, tra i dipendenti del Ministero, nell'ambito della stazione appaltante oppure dell'Ente competente per una o più fasi della procedura ovvero di altro Ente incaricato dello svolgimento di attività, anche endoprocedimentali, in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare, nonché dei servizi o forniture da acquisire, tenendo conto:

- a) della coerenza delle competenze, percorsi formativi ed esperienze professionali con l'oggetto dell'affidamento e/o dell'incarico da ricoprire;
- b) della specificità delle attività tecniche e amministrative da espletare in ogni fase della procedura.

4. In caso di indisponibilità del personale dipendente dalla stazione appaltante oppure dell'unità competente della singola fase, lo stesso potrà essere individuato presso altre strutture del Ministero, secondo le procedure di impiego previste dagli ordinamenti rispettivamente applicabili.

5. Il soggetto che ha conferito l'incarico può sostituire il personale nominato, dando conto delle circostanze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento vengono indicate le attività già espletate. I dipendenti indicati nel provvedimento di sostituzione e quelli cessati acquisiscono il diritto alla liquidazione dell'incentivo in proporzione all'attività effettivamente svolta.

6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato all'Anagrafe delle prestazioni dal soggetto che ha attribuito l'incarico o suo delegato e comunque non oltre quindici giorni dalla adozione dello stesso.

7.- Fermi restando i divieti di conferimento degli incarichi previsti da specifiche disposizioni

normative, non possono essere attribuiti incarichi a soggetti in posizione di conflitto di interessi. E' fatto obbligo al dipendente che assume l'incarico presso il Ministero oppure è autorizzato a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di rilasciare preventivamente la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice.

Art. 8

(Criteri e modalità di ripartizione delle risorse)

1. L'80 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 2 è attribuito per ciascun affidamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche funzioni espletate e del contributo apportato dal dipendente, nonché dell'entità e complessità dell'affidamento stesso da realizzare, applicando i parametri indicati nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Nei limiti fissati dall'allegato B, su proposta delle stazioni appaltanti, con determinazione motivata del Capo di Stato Maggiore della Difesa, del Segretario Generale della Difesa, del Direttore Nazionale degli Armamenti, dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, le percentuali di ripartizione possono essere individuate in misura fissa in ragione di peculiari esigenze dovute a specifici contesti operativi o organizzativi e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa e tenuto conto del parere del Consiglio Centrale della rappresentanza militare.
3. Nei contratti misti che contengono elementi di appalti o concessioni di forniture, servizi e lavori si applicano i parametri relativi al tipo di appalto o concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di contratti misti qualificabili come appalti o concessioni di fornitura e servizi con elementi di appalti o concessioni di lavori si applicano i parametri specifici di cui all'allegato B.
4. La ripartizione degli incentivi per ciascun affidamento tra le attività di cui all'allegato B è effettuata dal Responsabile della stazione appaltante o da un suo delegato, su proposta del RUP, tenuto conto delle peculiarità della singola acquisizione.
5. Qualora le singole funzioni tecniche siano svolte da più dipendenti, per la suddivisione di ciascuna delle quote di cui all'allegato B, il Responsabile della stazione appaltante o suo delegato dovrà adottare, su proposta del RUP, una ripartizione delle stesse tra gli aventi diritto, motivata in ragione delle responsabilità personali, della complessità dell'opera, della natura delle attività da ciascuno svolta, nonché del contributo effettivamente fornito nell'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui non sia determinato o agevolmente determinabile lo specifico apporto dei singoli dipendenti coinvolti, la suddivisione avverrà in parti uguali.
6. La ripartizione delle quote di cui all'allegato B tra gli aventi diritto dovrà essere effettuata proporzionalmente al valore dei singoli stati di avanzamento lavori/sublotti/lotti, ove previsti.
7. Qualora il Responsabile Unico del Progetto o altro dipendente svolga più funzioni tecniche fra quelle di cui al successivo allegato B, a questi spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti previsti per ogni funzione tecnica svolta, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito dell'affidamento.
8. Qualora il procedimento relativo all'affidamento si interrompa per cause non imputabili al personale incaricato, purché in un momento successivo alla registrazione dell'impegno di spesa, l'incentivo è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate come accertate dal RUP.

Art. 9

(Termini per le prestazioni)

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 7 sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni da parte di ciascuna figura professionale, sulla base della programmazione delle attività.
2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo e della verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'articolo 116 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo. Ove nominato, le prestazioni del responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione terminano:
 - a) per le prime due fasi con l'approvazione del progetto, ove prevista, o in mancanza con l'adozione della determinazione a contrarre o atto equivalente, fermo restando il supporto ai responsabili del procedimento in fase di affidamento e di esecuzione;
 - b) per la terza fase con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.Le prestazioni del responsabile per la fase di affidamento terminano quando il contratto è divenuto efficace a seguito della registrazione degli atti da parte degli organi di controllo.

Art. 10

(Adempimento delle prestazioni ai fini della liquidazione degli incentivi)

1. La procedura di liquidazione è disposta dal Responsabile della spesa, sentito il RUP che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, la completezza e regolarità della prestazione resa ai sensi del successivo comma, nonché la determinazione degli specifici importi spettanti per le attività svolte dai dipendenti.
2. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attività sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con il compimento delle attività di cui articolo 6, comma 2, lettera a) dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici;
 - b) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'approvazione del progetto, per i lavori, oppure, atto equivalente per le forniture e i servizi;
 - c) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP o al responsabile del procedimento in fase di progettazione della relazione finale di verifica;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione degli stati di avanzamento lavori o del certificato di ultimazione lavori;
 - e) per la direzione dell'esecuzione, con il certificato di ultimazione della prestazione dei lotti o alla conclusione degli stati di avanzamento ove previsti, in caso di appalti di forniture e servizi;
 - f) per il collaudo in corso d'opera, con l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori oppure del certificato di collaudo finale;
 - g) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, oppure del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità;
 - h) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - i) per gli accordi quadro, con l'efficacia dei singoli contratti di adesione anche per la fase di conclusione dello stesso;
 - l) per le concessioni e per i partenariati pubblico-privato, ove compatibili, si applica quanto previsto nelle lettere da a) al h) del presente comma.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, per il RUP ed i suoi collaboratori ai fini della liquidazione degli incentivi, le attività si considerano rese:

- a) con l'efficacia dell'atto negoziale per la quota relativa alla fase di affidamento, ivi inclusa l'attività di controllo degli atti;
- b) con l'emissione del/i certificato/i di pagamento per la quota relativa alla fase di esecuzione contrattuale.

4. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di provvedere alla liquidazione delle prestazioni maturate con cadenza semestrale.

Art. 11

(Modalità di gestione delle risorse affidate all'Amministrazione)

1. Le risorse di cui al precedente articolo 2, comma 6, sono destinate all'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2. La quota del 20% è incrementata nelle seguenti eventuali circostanze:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione;
- la quota parte di prestazioni svolte dai dipendenti di cui al precedente articolo 3, comma 2;
- le risorse derivanti dalla riduzione dell'incentivo per il personale nei casi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

3. Nelle ipotesi di affidamenti a valere su risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, le ipotesi di cui al precedente comma 2 costituiscono economie di bilancio.

Art. 12

(Trasparenza)

1. In adempimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione degli incentivi erogati dovrà essere effettuata in forma aggregata e non nominativa.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto si applica agli affidamenti in relazione ai quali successivamente al 30 giugno 2023:

- a) siano stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente;
- b) siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi.

Allegato A: Quantificazione (Articolo 2)

La misura delle risorse, in ragione delle aliquote percentuali di seguito indicate, è modulata: a) in caso di appalti sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento; b) in caso di concessioni e di partenariato pubblico-privato, sul valore determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 179 del Codice. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte che ricade all'interno del singolo scaglione.

1. LAVORI

SCAGLIONE	PERCENTUALE PER SCAGLIONI	MISURA INCENTIVI
fino a € 150.000,00	2,00 %	
da € 150.000,01 a € 350.000,00	1,80 %	€ 3.000,00 + 1,80 % della quota eccedente € 150.000,01 e fino a € 350.000,00
da € 350.000,01 a € 1.000.000,00	1,60 %	€ 6.600,00 + 1,60 % della quota eccedente € 350.000,01 e fino a 1.000.000,00
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,40 %	€ 17.000,00 + 1,40 % della quota eccedente € 1.000.000,01 e fino a € 3.000.000,00
da € 3.000.000,01 a € 5.350.000,00	1,20 %	€ 45.000,00 + 1,20 % della quota eccedente € 3.000.000,01 e fino a € 5.350.000,00
da € 5.350.000,01 a € 10.000.000,00	1,00 %	€ 73.200,00 + 1,00 % della quota eccedente € 5.350.000,01 e fino a € 10.000.000,00
da € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00	0,80 %	€ 119.700,00 + 0,80 % della quota eccedente € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00
da € 20.000.000,01 a € 50.000.000,00	0,60 %	€ 199.700,00 + 0,60 % della quota eccedente € 20.000.000,01 e fino a € 50.000.000,00
da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	0,40 %	€ 379.700,00 + 0,40 % della quota eccedente € 50.000.000,01 e fino a € 100.000.000,00
da € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00	0,20 %	€ 579.700,00 + 0,20 % della quota eccedente € 100.000.000,01 e fino a € 300.000.000,00
da € 300.000.000,01 a € 500.000.000,00	0,10 %	€ 979.700,00 + 0,10 % della quota eccedente € 300.000.000,01 e fino a € 500.000.000,00

da € 500.000.000,01 a € 1.000.000.000,00	0,08 %	€ 1.179.700,00 + 0,080 % della quota eccedente € 500.000.000,01 e fino a € 1.000.000.000,00
da € 1.000.000.000,01 a € 1.500.000.000,00	0,06 %	€ 1.579.700,00 + 0,06 % della quota eccedente € 1.000.000.000,01 e fino a € 1.500.000.000,00
superiore a € 1.500.000.000,01	0,04 %	€ 1.879.700,00 + 0,04 % della quota eccedente € 1.500.000.000,01

2. SERVIZI e FORNITURE (ove nominato il DEC)

SCAGLIONE	PERCENTUALE PER SCAGLIONI	MISURA INCENTIVI
fino a € 215.000,00	2,00 %	
da € 215.000,01 a € 500.000,00	1,80 %	€ 4.300 + 1,80 % della quota eccedente € 215.000,01 01 e fino a € 500.000,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,60 %	€ 9.430 + 1,60 % della quota eccedente € 500.000,01 e fino a € 1.000.000,00
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,40 %	€ 17.430,00 + 1,40 % della quota eccedente € 1.000.000,01 e fino a € 3.000.000,00
da € 3.000.000,01 a € 5.350.000,00	1,20 %	€ 45.430,00 + 1,20 % della quota eccedente € 3.000.000,01 e fino a € 5.350.000,00
da € 5.350.000,01 a € 10.000.000,00	1,00 %	€ 73.630 + 1,00 % della quota eccedente € 5.350.000,01 e fino a € 10.000.000,00
da € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00	0,80 %	€ 120.130,00 + 0,80% sulla quota eccedente lo scaglione di € 10.000.000,01 e fino a € 20.000.000,00
da € 20.000.000,01 a € 50.000.000,00	0,60 %	€ 200.130,00 + 0,60 % della quota eccedente € 20.000.000,01 e fino a € 50.000.000,00
da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	0,40 %	€ 380.130,00 + 0,40 % della quota eccedente € 50.000.000,01 e fino a € 100.000.000,00
da € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00	0,20 %	€ 580.130,00+ 0,20 % della quota eccedente € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00
da € 300.000.000,01 a € 500.000.000,00	0,10 %	€ 980.130,00 + 0,10 % della quota eccedente € 300.000.000,01 e fino a € 500.000.000,00

da € 500.000.000,01 a € 1.000.000.000,00	0,08 %	€ 1.180.130,00 + 0,08 % della quota eccedente € 500.000.000,01 e fino a € 1.000.000.000,00
da € 1.000.000.000,01 a € 1.500.000.000,00	0,06 %	€ 1.580.130,00 + 0,06 % della quota eccedente € 1.000.000.000,01 e fino a € 1.500.000.000,00
superiore a € 1.500.000.000,01	0,04 %	€ 1.880.130,00 + 0,04 % della quota eccedente € 1.500.000.000,01

Allegato B: Ripartizione dell'80 % degli incentivi (Articolo 8)

La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 8 è effettuata secondo le percentuali di seguito indicate.

LAVORI	%
Programmazione della spesa per investimenti	Fino al 2%
-Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto) - Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell' Allegato I.7)	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 6% al 10%
RUP	25%
Collaboratori all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 5% al 25 %,
Direttore Lavori	Fino al 15%
Ufficio direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Dal 10% al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Fino al 2%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 6% al 10%
Collaudo tecnico amministrativo	Fino al 5%
Collaudo statico (ove necessario)	Dal 2% al 5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 2 al 4%
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 3% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Fino al 5%

SERVIZI E FORNITURE	%
Programmazione della spesa per investimenti	Fino al 2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove	Dal 2% al 6%

predisposto) Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell'allegato I.7	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Fino al 4%
RUP	25%
Collaboratori all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10 al 30 %,
Direttore dell'esecuzione	Fino al 15%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Dal 10% al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Fino al 2%
Redazione del progetto esecutivo (ove previsto)	Fino al 5%
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Fino al 20%
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 3% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 4%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Fino al 2 %

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI MISTI QUALIFICABILI COME APPALTI DI FORNITURA E/O SERVIZI PREVALENTE CON QUOTA DI APPALTI DI LAVORI

Nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3 è effettuata secondo le percentuali di seguito indicate:

SERVIZI	%
Programmazione della spesa per investimenti	Fino al 2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto) Redazione DIP (documento di indirizzo alla progettazione, art. 3 dell'allegato I.7	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 6% al 10%
RUP	25%
Collaboratori all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione	Dal 10 al 30 %

tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	
Direttore dell'esecuzione	Fino al 15% (della componente servizi/forniture)
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Dal 10% al 15% (della componente servizi/forniture)
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Fino al 20% (della componente servizi/forniture)
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 5%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Fino al 2%
Direttore Lavori	Fino al 15% (della componente lavori)
Ufficio direzione dei lavori(direttore operativo, ispettori di cantiere)	Dal 10% al 15% (della componente lavori)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Fino al 2%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 6% al 10% (componente lavori)
Collaudo tecnico amministrativo	Fino al 5 % (della componente lavori)
Collaudo statico (ove previsto)	Dal 2% al 5% (della componente lavori)
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 2% al 4% (della componente lavori)